

STATUTO

**ANGELSERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA DELLE LEGHE 10

Numero REA: MI - 1752287

Codice fiscale: 04498310962

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.7342/4363 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa denominata "ANGELSERVICE Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS".

Art. 2 (Sede)

La società ha sede in Milano.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha altresì la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere Uffici Amministrativi e/o commerciali, esercizi, depositi, stabilimenti ed altre unità locali, purché non abbiano natura di sede secondaria.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e persegue gli scopi di cui alla lettera A ed alla lettera B dell'art. 1 della Legge 381/91, essendo funzionalmente collegati nell'interesse delle persone svantaggiate, a beneficio delle quali viene svolta l'attività della Cooperativa. Le attività di cui sopra dovranno essere gestionalmente e contabilmente separate. Il fine della Cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Lombardia, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando

in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di contratto e progetto.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Milano.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative.

Art. 5 (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha come oggetto:

- Servizi di pulizia
- Guardiania e portierato
- Consegna pacchi e plichi
- Trasporto e smaltimento rifiuti non pericolosi
- Raccolta indumenti e materiale dismesso
- attività editoriale, giornalistica e di comunicazione (con esclusione dell'attività editoriale di quotidiani)
- Phone Center
- Allestimenti stand
- Facchinaggio
- Affissione manifesti e locandine
- Servizi custodia parcheggi
- Addetti alla sicurezza non armata
- Manutenzione del verde
- Volantinaggio
- Sgomberi - piccoli traslochi
- Restauro mobili
- Trasporto cose e persone
- Piccoli lavori di manutenzione
- Distribuzioni giornali
- Organizzazione e gestione di eventi e spettacoli
- Attività artigianali quali la produzione, lavorazione, assemblaggio, riparazione di oggetti, materiali e prodotti in genere
- Servizi per gestione palestra
- Attività di assistenza bagnanti
- Servizi per gestione bagni-docce
- Gestione mense, bar, pensioni, campeggi, turismo sociale, spacci di enti pubblici e privati
- Assistenza animali (prodotti e servizi)

- Corsi base, di qualificazione e riqualificazione professionale
- Corsi F.S.E
- Pony Express
- Consegna pasti pronti a domicilio (escluso catering)
- Consegna pacchi e plichi inferiori a 20 Kg per conto terzi
- I servizi e le attività saranno realizzati promuovendo forme innovative e di ricerca sperimentale, attivando progettualità sociale che coinvolga le risorse del territorio in un'ottica di rete, promuovendo concretamente forme di cittadinanza attiva nella cura della crescita delle comunità educanti locali, mettendo in atto forme di integrazione e collaborazione con gli enti pubblici responsabili dell'attuazione dei servizi alla persona, diffondendo lo stile del volontariato, stimolando forme di presenza attiva su tematiche sociali anche extraterritoriali in un'ottica di mondialità. In relazione a ciò la cooperativa potrà gestire, stabilmente o temporaneamente, anche in collaborazione con altri enti ed in via non esclusiva, servizi educativi, socio assistenziali e sanitari, quali:
- Centri di aggregazione giovanile, ludoteche, spazi gioco, micro nidi ed altri servizi extra scolastici;
- Attività di accoglienza, sostegno psicologico ed educativo, assistenza per minori, famiglie in difficoltà ed altri soggetti;
- Attività e servizi di assistenza domiciliare;
- Attività e servizi di assistenza a detenuti, ex detenuti e loro famiglie;
- Attività e servizi di assistenza a donne in difficoltà;
- Iniziative educative e di tipo ricreativo per minori e famiglie, residenziali e diurne, inclusa la gestione di case vacanza;
- Interventi mirati all'accoglienza ed all'integrazione sociale e culturale di soggetti svantaggiati ed emarginati;
- Attività e servizi di prima accoglienza ed ascolto, nonché di pronto intervento per soggetti svantaggiati;
- Attività di formazione, consulenza e di supervisione ad operatori, volontari, genitori, soggetti svantaggiati e disagiati;
- Servizi educativi di istruzione a minori, con particolare riguardo alle fasce svantaggiate della popolazione;
- Servizi e progetti di promozione delle famiglie;
- Servizi ed iniziative di prevenzione del disagio e di promozione del territorio, quali a titolo esemplificativo gestione di progetti giovani ed adolescenti, servizi di educativa di strada, progetti anche sperimentali di presenza educativa nei luoghi a rischio di disagio;
- Interventi di ricerca, di osservatorio inerente i bisogni e l'offerta educativa e socio sanitaria del territorio, di progettazione dei servizi, anche attraverso l'attivazione di un centro studi;

- Attività di animazione socio culturale, creativa, ludica, di mediazione culturale e del tempo libero a carattere territoriale;
- Servizi di animazione eco ambientale e turistica;
- Interventi di orientamento al lavoro e di educazione all'impegno sociale;
- Iniziative di sensibilizzazione delle comunità locali, con svolgimento di attività educative, ricreative, culturali, sportive;
- Attività di promozione di agenzie e gruppi territoriali che si impegnino nell'ambito della prevenzione e dell'accoglienza, nonché finalizzate alla creazione ed al consolidamento dei rapporti con la comunità locale;
- Comunità alloggio e terapeutiche residenziali rivolte a titolo esemplificativo a minori, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti ed altri, a diverso grado di cura e protezione, sia con prevalente rilievo assistenziale sia sanitario;
- Centri a carattere semi residenziale di risocializzazione di riabilitazione rivolti a titolo esemplificativo a minori, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti ed altri;
- La promozione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, di animazione e di accoglienza e recupero di soggetti a rischio di emarginazione coinvolti a qualunque titolo e per qualsiasi motivo in situazioni di disagio in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche o socio economiche senza alcuna distinzione tra cittadini italiani e stranieri, giovani ed adulti, occupati e disoccupati, detenuti o ex detenuti, tossicodipendenti e non;
- La promozione, l'organizzazione e la gestione di attività di prima accoglienza o corsi di formazione ed azioni di informazione per favorire l'accoglienza dei soggetti immigrati ed il recupero delle persone emarginate, disagiate o a rischio, tossicodipendenti e non, al fine del loro reinserimento nella società;
- La promozione, l'organizzazione e la gestione di attività di prevenzione delle situazioni a rischio, promuovendo ed attivando, anche direttamente, risorse presenti nel tessuto sociale ed avvalendosi per questo di strumenti culturali, ricreativi e formativi in genere quali conferenze, dibattiti, convegni, attività di animazione ed altro;
- La promozione, l'organizzazione e la gestione di attività di informazione individuando come campo di intervento gli ambiti educativi, lavorativi e ricreativi presenti sul territorio;

La collaborazione con enti locali, unità sanitarie locali, enti operanti nel settore aperti alla possibilità di stipulare convenzioni, per qualsiasi delle attività su menzionate e lo studio e la realizzazione di programmi di prevenzione anche collaborando con organizzazioni affini e con istituti ed enti pubblici e/o privati;

- La realizzazione, per conto proprio e per conto terzi, di attività di progettazione e consulenza per l'elaborazione di progetti per accedere a finanziamenti di fondazioni e di altri enti o a finanziamenti e contributi previsti dalle leggi vigenti regionali, nazionali e/o internazionali;
- La realizzazione, per conto proprio e per conto terzi, di attività di rendicontazione e/o assistenza alla rendicontazione e/o monitoraggio di progetti, e di attività di valutazione complessiva e/o delle singole fasi di attuazione dei progetti in ottemperanza alle disposizioni previste dalle leggi o dai bandi di finanziamento;
- Svolgimento di attività di tutoring rivolte ad altre imprese, associazioni ed enti anche pubblici operanti nel settore sociale, anche allo scopo di formare i loro operatori o i loro utenti;
- La promozione, il patrocinio, l'organizzazione e la gestione di centri di conferenze, dibattiti, convegni, tavole rotonde e corsi di formazione per il reinserimento o l'inserimento nella società e nel mondo del lavoro degli immigrati, dei disoccupati, dei tossicodipendenti e degli emarginati, dei giovani o delle altre persone coinvolte in situazioni a rischio e rivolti tanto agli operatori del campo quanto ai soggetti stessi;
- La promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e riqualificazione intesi a dare ai soci, ai non soci, agli operatori sociali, socio sanitari e sanitari, ai docenti, agli educatori ed ai volontari, strumenti, capacità e qualifiche professionali idonee a favorire il reinserimento nella società di persone a rischio, disoccupate, tossicodipendenti o immigrate e disagiate o coinvolte in situazioni di emarginazione;
- La promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e riqualificazione professionale rivolti ai docenti della scuola pubblica e privata;
- La predisposizione e la realizzazione di iniziative e progetti di ricerca, sperimentazioni e stages, nonché la predisposizione, l'organizzazione e la gestione di servizi di orientamento e ri-orientamento e di ricollocazione e riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati;
- Produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;
- La gestione di punti vendita nei quali può essere commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio esclusivamente con scopi terapeutici e riabilitativi all'interno dei vari centri o, ma in via prevalente, acquistati da terzi: tali prodotti appartengono alle seguenti categorie: piccoli oggetti, mobili e soprammobili, giochi, passatempi, accessori vari, articoli da regalo e simili, di legno, ceramica, terracotta, porcellana ed affini, di pellami vari ed affini, di tessuti sintetici e non, anche dipinti o lavorati a mano, di plastica, metallo, vetro, cera, gomma ed

affini, fiori secchi e quant'altro materiale costituente i tipi di prodotti sopra descritti;

- Lavori di rifinitura, di completamento, di assemblaggio e confezionamento di prodotti terzi;

- Servizi di portierato e vigilanza anti incendio per centri commerciali, aziende e industrie.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendone le condizioni si applica il secondo comma dell'art. 2522 c.c..

I soci cooperatori:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, quali componenti dell'organo

amministrativo della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 17 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 8 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 9 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori) I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 22, comma primo punto 2), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di Euro 50.

Art. 10 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- A) l'importo complessivo dell'emissione;
- B) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- C) il termine minimo di durata del conferimento;
- D) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che

il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;

E) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. Al socio sovventore sono attribuiti tre voti nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati, entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 12 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

Il rapporto sociale

Art. 13 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- A) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- B) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- C) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- D) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

E) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

F) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere, con raccomandata, che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 14 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

del capitale sottoscritto;

dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 15 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 16 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori, con provvedimento motivato, devono darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 17 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

A) non risulti o abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

B) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'organo amministrativo di

accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

C) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

D) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società;

E) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

F) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 18 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 19 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 20 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 19.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 21 (Termini di prescrizione, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto con lettera raccomandata entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 17, lettere b), c), d) ed f) sono tenuti, oltre al risarcimento dei danni, al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 50 e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge. Le riserve indivisibili non possono essere

ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante socio le indicazioni previste nel precedente art. 13.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato con lettera raccomandata al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove consentito dalla legge e sussistano i presupposti l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- A) a riserva legale nella misura non inferiore alla misura stabilita dalla legge;
- B) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- C) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

D) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dal codice e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

La qualifica / professionalità;

I compensi erogati;

Il tempo di permanenza nella società;

La tipologia del rapporto di lavoro;

La produttività.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- A) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- B) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- C) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- D) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142 del 2001;
- E) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
- F) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;
- G) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- H) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- I) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- L) l'emissione di quote destinate ai soci sovventori.

Art. 27 (Assemblee)

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in territorio italiano.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:

- a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
- b) gli oggetti da trattare.

L'avviso di convocazione potrà evidenziare anche la data dell'eventuale seconda convocazione che sarà fissata nei termini di legge.

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà, alternativamente, scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi, se nominati, a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero

capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori, i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole da tanti soci che rappresentino, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 29 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Nelle ipotesi previste dall'art. 26 lettere G) H) ed I) del presente statuto il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative - Unione Provinciale di Milano alla quale la Cooperativa è aderente.

Art. 30 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di tre voti come appresso specificato.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 11.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare solo da un altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a cinque, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori resteranno in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso ai soci sovventori spetta il diritto di eleggere non più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente; può inoltre nominare uno o più vice

presidenti ed un segretario anche estraneo al consiglio stesso.

Art. 34 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

Il consiglio si raduna presso [a sede sociale o anche altrove, purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

In questo caso il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi o al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e/o al revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, nei limiti della delega, se nominati. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 39 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla decisione dei soci che ne nomina anche il Presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della delibera dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio sindacale esercita

anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to STEFANIA MERIGGI

F.to PERICLE PACIELLO NOTAIO

23 di 23